

# **STATUTO dell'ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE “APPOGGIATI A ME ONLUS”**

\*\*\*\*\*

## **Articolo 1 - Denominazione e sede**

E' costituita ai sensi della L. 383/2000 e L. 460/1997, l'Associazione di promozione sociale denominata **“APPOGGIATI A ME ONLUS”** - Associazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - (di seguito “Associazione”) con sede in Molfetta al Corso Umberto I, 98. Eventuali future variazioni della sede sociale all'interno dello stesso Comune non necessiteranno di modifiche statutarie. La durata dell'Associazione ed il numero dei suoi soci sono entrambi illimitati, ma l'Associazione può essere sciolta anticipatamente con delibera dei soci.

In tutte le comunicazioni, loghi e segni distintivi, in aggiunta alla denominazione “APPOGGIATI A ME” è previsto l'uso dell'acronimo ONLUS.

## **Articolo 2 – Finalità**

L'Associazione è a-partitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. E' fatto divieto ad essa di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione durante la sua esistenza non distribuisce utili e avanzi di gestione - neanche in modo indiretto - nonché fondi, riserve o capitale a meno che non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione, che residuano dopo la copertura di eventuali perdite pregresse, sono esclusivamente impiegati per attività istituzionali o quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvarrà anche delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolverà il patrimonio dell'organizzazione ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## Articolo 3 – Attività

Ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione intende operare nei settori "Assistenza sociale e socio-sanitaria", con attività rivolte a favore di persone con disabilità nonché alle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita tutelata ma il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e del principio di pari opportunità.

Persegue queste finalità - attenendosi alla realtà scientifica internazionalmente riconosciuta - mediante interventi individualizzati intensivi e si adopera affinché il sistema socio-sanitario ed assistenziale locale risponda in maniera puntuale alle esigenze degli utenti.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

- migliorare le condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disabilità, operando in continuità in luoghi e contesti diversi (scuola, casa, ecc.), elaborando e/o rimodulando, con l'ausilio costante di professionisti certificati:
  - un progetto psico-educativo-abilitativo-assistenziale individualizzato basato sui protocolli specifici fondati sull'evidenza scientifica ed accettati dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, teso all'acquisizione della massima autonomia possibile e ad una reale inclusione sociale, in collaborazione con la famiglia ed in ogni contesto di vita di ciascuna persona disabile per la buona riuscita del percorso individualizzato;
  - un supporto educativo psicologico alla coppia genitoriale;
  - un supporto all'inclusione scolastica;
- promuovere un coordinamento degli interventi e dei servizi per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona;
- incentivare progetti dedicati alla formazione di tutte le figure che operano con il disabile e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disabilità;
- promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disabilità, che ne valorizzino le capacità;
- realizzare programmi e interventi innovativi relativi al "durante noi" e "dopo di noi", finalizzati ad una vita il più possibile autonoma;
- promuovere i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, cooperando con organizzazioni che conducono a livello locale ogni sforzo in loro nome;

- raccogliere fondi da destinare a progetti inerenti agli scopi sociali o all'integrazione di risorse insufficienti;

Per raggiungere i sopra citati scopi, l'Associazione avrà le seguenti attività prevalenti:

1. realizzare progetti individualizzati e/o attività di gruppo per minori o adulti con disabilità;
2. realizzare attività di ascolto, orientamento e condivisione per le loro famiglie;
3. realizzare seminari, studi, convegni o pubblicazioni inerenti alla disabilità;
4. promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria, sociale e nell'educazione scolastica e professionale;
5. promuovere interventi mirati all'inclusione sociale nella scuola, nel lavoro, nello sport;
6. stabilire stretti rapporti di collaborazione, collegamento ed accreditamento - anche mediante convenzionamento - con enti pubblici e privati (ministeri, regioni, scuola, enti locali, territoriali, Asl, Ospedali, Istituti di ricerca e cura), nonché associazioni, strutture di servizi o enti aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, riabilitative, assistenziali, sportive e di avviamento al lavoro;
7. elaborare ed attuare, anche con la collaborazione di soggetti esterni, percorsi di presa in carico finalizzati alla gestione integrata psico-educativa, socio-sanitaria ed assistenziale, dotandosi delle professionalità occorrenti all'esecuzione delle attività sopra citate;

In aggiunta a queste attività, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse, nei limiti previsti dall'art. 10 del d.legislativo 4 dicembre 1997 n. 460

- organizzare corsi di formazione per chiunque operi a contatto con la disabilità, sui temi legati alla didattica per competenze e competenze trasversali, ai bisogni individuali e sociali, all'inclusione scolastica e sociale ed all'alternanza scuola/lavoro;
- creare o gestire progetti innovativi volti alla riabilitazione mediante lo sport dilettantistico con utilizzo di tecniche di psicomotricità;
- stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere servizi da esse avviati in favore di persone con disabilità;
- stabilire rapporti di collaborazione e/o di federazione con altre associazioni di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

L'Associazione svolge le attività di cui ai punti precedenti nel territorio della Regione Puglia.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, pena scioglimento, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, comprese le compravendite di beni soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali.

## **Articolo 4 – Modalità di adesione**

L'Associazione è una struttura democratica: l'adesione è libera, vincolata solo dalle disposizioni di legge e dai disposti statutari e regolamentari adottati dall'Associazione.

L'associato è ammesso, previa presentazione di domanda con la quale si impegna ad accettare e osservare Atto Costitutivo, Statuto e Regolamenti dell'Associazione, e dopo deliberazione favorevole all'ammissione nel libro soci da parte del Consiglio Direttivo.

Entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di inserimento nel libro soci, l'associato deve regolarizzare la propria quota d'iscrizione a pena di decadenza: ogni associato è tenuto a regolarizzare la propria quota di iscrizione entro il 28 febbraio dell'anno in corso.

Il contributo associativo non è né trasmissibile né rimborsabile per i soci che ne perdano la qualifica.

## **Articolo 5 – Soci**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, maggiori di età e condividendone lo spirito e gli ideali, intendano impegnarsi personalmente ed attivamente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono a volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, perciò la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Sono previsti i seguenti tipi di soci, tutti dotati di uguali diritti:

- Soci Fondatori: quelle persone inserite nell'atto costitutivo che hanno fondato l'Associazione;
- Soci Ordinari: quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

1. per decesso - non lasciando agli eredi alcun successivo diritto verso l'Associazione
2. per recesso - da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, a cui seguirà un provvedimento di cancellazione dal libro soci
3. per morosità nei confronti dell'Associazione
4. per espulsione qualora il socio:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o del regolamento o alle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo
- abbia una condotta che ostacoli il buon andamento dell'Associazione
- ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o danni all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo - a maggioranza assoluta dei suoi membri - e poi comunicata mediante lettera al socio interessato; contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione, che verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria o straordinaria utile.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, né permette pretese sul patrimonio dell'Associazione.

## **Articolo 6 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell'Associazione
- il Tesoriere dell'Associazione
- (*eventualmente*) il Collegio dei Revisori
- (*eventualmente*) il Collegio dei Probiviri.

Le suddette cariche hanno durata di 3 anni, sono rinnovabili e sono a titolo completamente gratuito.

Sono gratuite anche le prestazioni fornite dagli associati per il raggiungimento dei fini sociali.

Spetta agli associati il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività prestata in nome e per conto dell'Associazione, purché deliberate dal Consiglio Direttivo e dotate di giustificativi di spesa.

## **Articolo 7 – Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci per i quali sussista tale qualifica al momento della convocazione: essa può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo entro il 31 marzo, e per l'approvazione del Bilancio preventivo entro il 30 ottobre.

Inoltre può essere convocata su richiesta del Presidente dell'Associazione, su richiesta del Consiglio

Direttivo o su richiesta di almeno un quinto degli associati con diritto di voto, purché in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è sovrana nei termini di legge, e promuove le linee programmatiche dell'Associazione, controllando le attività svolte dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Le convocazioni dell'Assemblea devono avvenire almeno 5 giorni prima della stessa a mezzo scritto mediante almeno uno dei seguenti mezzi: raccomandata A/R, email, sms telefonico oppure ogni mezzo telematico in grado di dare piena certezza della ricezione e visione della stessa da parte dei soci.

All'Assemblea Ordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:

- Approvare il rendiconto economico finanziario dell'anno trascorso ed il bilancio di previsione.
- Eleggere il Presidente.
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
- Eleggere il Tesoriere dell'Associazione.
- Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, autorizzando il Consiglio Direttivo a continuare ad operare fino alla loro sostituzione, purché esso resti composto da almeno due membri oltre il Presidente.
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- Verificare che l'operato del Consiglio Direttivo e del Presidente sia conforme alle finalità associative previste dallo statuto, pena la decadenza del Consiglio stesso.

All'Assemblea Straordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:

- Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione.
- Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.
- Deliberare su ogni argomento di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno.

Le deliberazioni - sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria - sono prese a maggioranza di voti: in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni riguardanti il bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per ogni Assemblea viene redatto un verbale da inserire nell'apposito libro a cura di un segretario verbalizzatore nominato dal Presidente dell'Associazione ad inizio assise. I soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono richiedere copia dei verbali o prenderne visione presso la sede legale dell'Associazione, esonerando la stessa dalla notifica a mezzo raccomandata A/R.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto, non sono ammessi voti plurimi.

Tutti i soci hanno diritto di voto se in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti nel libro dei soci;
- siano in regola con il pagamento delle quote sociali e non siano morosi.

Le votazioni di norma avverranno con espressione palese; per l'elezione delle cariche sociali le votazioni avverranno a scrutinio segreto, con la nomina di due scrutatori.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

## **Articolo 8 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo (di seguito “Direttivo”) è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione: è formato dal Presidente dell'Associazione nonché da altri 2 o 4 soci, nominati dall'Assemblea tra coloro che esplicitamente abbiano dato disponibilità a farne parte ed effettivamente garantiscano un fattivo impegno in favore dell'Associazione.

Il Direttivo nomina al proprio interno il Vice-Presidente ed il Segretario dell'Associazione.

Il Direttivo, in base alle linee programmatiche ed operative date dall'Assemblea, delibera su:

- decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio ed in conto capitale per la gestione dell'associazione;
- ammissione o eventuale espulsione dei soci;
- decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- decisioni inerenti l'eventuale personale dipendente o il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- entità delle quote sociali o dei contributi richiesti agli associati;
- destinazione delle somme rivenienti da manifestazioni di beneficenza o contributi esterni.

Il Direttivo predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:

- il programma annuale di interventi ed attività
- il conto consuntivo
- la formazione del Bilancio preventivo
- l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione
- il regolamento e le sue eventuali successive modifiche
- quant'altro ritenga opportuno per il buon andamento dell'Associazione ed ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

I membri del Direttivo non possono assumere cariche direttive in altre associazioni di analoga natura e finalità; il Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno - ovvero ogni qualvolta il Presidente con la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le sue convocazioni devono essere effettuate con avviso scritto ai membri – mediante lettera, email, sms o altro mezzo telematico idoneo almeno 3 giorni prima della data di riunione - che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Direttivo sono in un'unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le sue sedute o deliberazioni sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzatore.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Direttivo, l'Assemblea provvederà alla loro sostituzione con nuova elezione, mentre l'intero Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare una Assemblea straordinaria entro 15 gg. che si terrà entro i successivi 30 gg. curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

## **Articolo 9 – Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante e portavoce unico dell'Associazione, salvo specifiche responsabilità da lui affidate ad altri associati o delegati; attende ai compiti relativi al suo mandato nei limiti delle leggi e dei regolamenti. Nello specifico i suoi compiti sono:

- convocare e presiedere l'Assemblea e garantirne l'attuazione delle delibere;



- convocare e presiedere il Direttivo e garantirne l'attuazione delle delibere: nelle deliberazioni il suo voto è decisivo in caso di parità;
- disporre per la miglior organizzazione delle attività nell'ambito dei deliberati, dello Statuto e delle leggi;
- sottoscrivere gli atti amministrativi e contabili dell'Associazione;
- attendere alla rappresentanza giudiziale dell'Associazione;
- nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile;
- può delegare uno o più consiglieri in speciali affari di sua competenza.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, l'Assemblea subito convocata dal Vice Presidente provvede a nuova elezione.

In caso di sua prolungata assenza o di permanenti impedimenti materiali o legali, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in tutte le mansioni e facoltà.

La sostituzione avrà validità solo fino al rientro in carica del Presidente o a sue dimissioni/decadenza, con successiva elezione di un nuovo Presidente; in casi di impedimenti anche del Vice Presidente saranno il Segretario, o in subordine il Consigliere più anziano a sostituirli provvisoriamente.

### **Articolo 10 – Segretario e Tesoriere**

Il Segretario dell'Associazione ha i seguenti compiti:

- redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri
- provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei beni e dei servizi deliberati dal Direttivo;
- predispone e conserva i contratti e gli ordinativi;
- liquida le spese verificandone la regolarità ed autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere dell'Associazione viene nominato dall'Assemblea con incarico triennale, è ricandidabile e presta la sua opera in modo gratuito, senza diritto di voto in Consiglio Direttivo. Si occupa:

- del servizio di cassa dell'Associazione, ed è delegato alla cura di eventuali rapporti bancari, fiscali e contributivi;
- di registrare in apposito libro tutte le entrate/uscite e le quote associative;
- di fornire al Direttivo valutazioni e suggerimenti sulla situazione patrimoniale dell'Associazione.

### **Articolo 11 – Collegio dei Revisori dei Conti**

L'Assemblea può deliberare la costituzione di un collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 soci anche rieleggibili, che prestano la loro opera gratuitamente.

Al Collegio compete il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge e dello Statuto.

### **Articolo 12 – Bilancio**

L'Associazione si obbliga a redigere le scritture contabili per l'attività esercitata, il bilancio o il rendiconto annuale. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio ovvero rendiconto - redatto dal Direttivo - deve essere depositato con i suoi allegati presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti i soci nei 10 gg. che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione. Entro il 30 settembre di ogni anno il Direttivo deve predisporre il Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna suddetta celebrazione o campagna di sensibilizzazione.

### **Articolo 13 – Risorse Economiche**

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi periodici, anche straordinari e volontari, degli associati;
- contributi o erogazioni liberali di privati; eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi documentati, attività o progetti realizzati nell'ambito dello Statuto;

- beni mobili di proprietà dell'Associazione;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e comunque sempre senza fini di lucro per l'Associazione
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Costituisce patrimonio dell'Associazione qualsiasi bene a qualsiasi titolo pervenuto, purché accettato o acquistato dai competenti organi. I proventi di ogni attività, comunque costituita, saranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento dei fini sociali.

### **Articolo 14 – Scioglimento dell'Associazione**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre una apposita Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, la liquidità ed i beni residui – una volta soddisfatti i creditori - saranno devoluti ad altre organizzazioni aventi scopo analogo ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 15 – Modifiche dello Statuto**

Per la modifica del presente Statuto occorre convocare una apposita Assemblea Straordinaria la quale si intende regolarmente costituita con la presenza - anche per delega - di almeno i 3/4 degli associati con diritto di voto in regola con gli adempimenti statutari. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

### **Articolo 16 – Rimandi alla legge**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nei Regolamenti dell'Associazione di successiva emanazione, valgono le disposizioni di legge.

Molfetta, 9 ottobre 2016

Letto firmato e sottoscritto